

COORDINAMENTO NAZIONALE GIUSTIZIA

Prot. n. 2_147_GIUSTIZIA

Roma, 18 febbraio 2009

Al Ministro della Giustizia
On.le Angelino Alfano
fax 06.68897951

Al Pres. Luigi Birritteri
Capo Dipartimento
Organizzazione Giudiziaria
Ministero della giustizia
Fax 06/ 68897378

Oggetto: Tempo di viaggio del personale del comparto dei Ministeri comandato in missione.

Con riferimento a quanto in oggetto questa O.S. si permette di evidenziare la disparità di trattamento che il Ministero della Giustizia riserva al personale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria rispetto a quello del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per quanto concerne il riconoscimento, del tempo di percorrenza dalla sede di servizio al luogo di destinazione, come orario di lavoro.

Infatti, pur trattandosi della stessa materia il Direttore Generale della O.G. ha espresso, in risposta ad un quesito rivolto dalla Procura Generale della Repubblica di Messina, l'impossibilità attuale di considerare il tempo occorrente per il viaggio, quale tempo di lavoro, in favore di dipendenti diversi dagli autisti.

In particolare la richiesta si riferiva ad un cancelliere che in occasione di una missione chiedeva che il tempo di percorrenza dalla sede di servizio al luogo di destinazione gli venisse calcolato come orario di lavoro.

Altro trattamento è invece riservato da parte del Direttore Generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il quale richiamando l'art. 30, comma 1, lett. g), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo del C.C.N.L. del personale del Comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, ha individuato, in considerazione delle specificità di taluni servizi istituzionali, i casi e le professionalità in cui il tempo di

viaggio, nell'ipotesi di trasferta non superiore alle dodici ore, è da considerarsi come orario di lavoro a tutti gli effetti.

L'articolo 30 sopra richiamato, lascia all'autonomia e alla responsabilità delle singole amministrazioni, l'adozione delle opzioni ritenute più convenienti ed opportune circa lo svolgimento del servizio di missione e in tal senso l'Amministrazione Penitenziaria ha considerato, per tutte le categorie professionali del comparto Ministeri in servizio, attività lavorativa il tempo di viaggio impiegato dai dipendenti, per motivi di servizio, nell'espletamento delle prestazioni che comportano il ricorso all'istituto della trasferta di durata non superiore alle 12 ore.

Questa O.S. è convinta che sia ora di finirla con le disparità di trattamento all'interno dello stesso Ministero, che sono attribuibili solo alla interpretazione del Direttore Generale della Organizzazione Giudiziaria, che sempre ha risvolti negativi sul personale giudiziario, da ultimo l'annosa vicenda della sospensione dei trasferimenti.

Alla luce di quanto esposto, si chiede un intervento affinché a casi simili venga applicato un unico trattamento, riconoscendo a tutti gli impiegati del Ministero come orario di lavoro il tempo di percorrenza dalla sede di servizio al luogo di destinazione.

Occorre un coordinamento tra i dipartimenti del Dicastero.

Il Segretario Nazionale
Paola Saraceni
(347/0662930)

In allegato.
Nota del Direttore Generale DOG
Nota del Direttore Generale DAP